






STATUTO

Associazione Italiana dell'Industria Olearia



Approvato il 27 aprile 1972, modificato mediante referendum indetti dal Consiglio Direttivo il 19 giugno 1972 ed il 14 novembre 1972, nonché dall'Assemblea Generale Straordinaria dell'8 aprile 1975, dall'Assemblea Generale Straordinaria del 27 aprile 1978, mediante referendum indetto dal Consiglio Direttivo il 16 gennaio 1980, dall'Assemblea Generale Straordinaria del 22 aprile 1980, mediante referendum indetti dal Consiglio Direttivo il 17 febbraio 1983 e il 15 marzo 1985, dall'Assemblea Generale Straordinaria del 26 giugno 1986, nonché dall'Assemblea Generale Straordinaria del 21 novembre 1990, dall'Assemblea Generale Straordinaria del 15 aprile 1992, dall'Assemblea Generale Straordinaria del 14 dicembre 1992, dall'Assemblea Generale Straordinaria del 28 aprile 1995, dall'Assemblea Generale Straordinaria del 7 maggio 1998, dall'Assemblea Generale Straordinaria del 16 maggio 2005 e mediante referendum indetto dal Consiglio Direttivo il 23 ottobre 2007.





TITOLO I - Costituzione, denominazione e scopi

Articolo 1

Costituzione, denominazione

È costituita, con durata illimitata e sede in Roma, l'Associazione delle imprese esercenti nel territorio nazionale l'industria olearia, l'industria e l'importazione della margarina e dei grassi concreti, l'industria e l'importazione delle proteine vegetali per l'alimentazione umana, nonché l'industria e l'importazione di prodotti e di semilavorati per panificazione e pasticceria. Essa assume la denominazione di "Associazione Italiana dell'Industria Olearia - Assitol".

L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.

L'Associazione aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente primaria del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confindustria. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri associati, nei limiti fissati dal presente Statuto e derivanti dalle peculiarità dei settori industriali rappresentati.


Articolo 2

Scopi

L'Associazione si propone di:

- a) tutelare gli interessi di ordine economico, tecnico e sindacale dei singoli associati e quelli generali dell'industria olearia, dell'industria e dell'importazione della margarina, dell'industria e dell'importazione delle proteine vegetali per l'alimentazione umana, nonché dell'industria e dell'importazione di prodotti e di semilavorati per panificazione e pasticceria;
- b) discutere e stipulare contratti collettivi di lavoro;
- c) assumere la rappresentanza degli associati nei rapporti con le Autorità pubbliche, con Enti, con organizzazioni e con ditte private per il conseguimento degli scopi di cui ai paragrafi a) e b);
- d) discutere e stipulare accordi interprofessionali, anche ai sensi della legge 16 marzo 1988 n. 88, sulla base di apposita delibera della competente Assemblea di Gruppo che deve essere approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alle ditte operanti nel settore interessato;
- e) partecipare ad attività di natura imprenditoriale finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi associativi;
- f) svolgere a favore degli associati attività di informazione, consulenza e assistenza attinente ai settori rappresentati;
- g) risolvere controversie interne e presidiare l'ordinato svolgersi dei rapporti associativi.

L'Associazione persegue le finalità ed assolve le funzioni sopra descritte nel rispetto degli orientamenti confederali in materia di ripartizione dei ruoli



fra le componenti del sistema, ferma restando la propria autonomia, anche sul piano organizzativo, rispetto a nuovi settori industriali che per la natura dell'attività svolta siano tali da risultare affini a quelli di cui al precedente comma lettera a) del presente articolo.

L'Associazione svolge la propria attività volta al perseguimento degli scopi sociali mantenendo la propria indipendenza e ispirando i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative al Codice etico della Confindustria ed alla Carta dei valori associativi, le cui disposizioni costituiscono parte integrante del presente Statuto.

L'Associazione può, inoltre, svolgere compiti eventualmente affidate dall'Amministrazione dello Stato e dagli organi comunitari e relativi all'attuazione dell'organizzazione comune di mercato nel settore delle materie grasse.

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente comma, l'Associazione opererà con proprie organizzazioni aventi strutture e gestioni autonome e separate, regolate da apposito ordinamento statutario che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione può promuovere la costituzione di strutture o organizzazioni, anche in forma di società, aventi finalità specifiche e/o aderire ad organizzazioni nazionali o internazionali aventi carattere sindacale e/o economico.

TITOLO II - Soci

Articolo 3

Perimetro della rappresentanza


Possono aderire alla Associazione come soci effettivi le imprese che, nel territorio nazionale, esercitano l'industria olearia, l'industria margarinaia e l'importazione di margarina e/o di grassi concreti, l'industria e l'importazione delle proteine vegetali per l'alimentazione umana nonché l'industria e l'importazione di prodotti e di semilavorati per panificazione e pasticceria e che si riconoscano nei valori del mercato e della concorrenza.

Possono, inoltre, aderire all'Associazione in qualità di aggregati, con i contenuti e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo sentite, se del caso, le competenti Assemblee di Gruppo, organizzazioni o imprese aventi scopi di promozione o di tutela di interessi specifici omogenei e/o contigui a quelli dell'Associazione.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione e nell'analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.



Articolo 4

Ammissione all'Associazione

Le domande di associazione devono avere come requisito essenziale l'accettazione del presente Statuto nonché del Codice etico che dello stesso fa parte integrante e della Carta dei valori associativi.

Esse devono indicare la denominazione dell'impresa, l'ubicazione delle fabbriche gestite dall'impresa stessa, i suoi legali rappresentanti, le lavorazioni svolte, nonché il numero dei dirigenti, degli impiegati e degli operai dipendenti.

Le domande di associazione vengono sottoposte all'esame del Consiglio Direttivo che decide sul loro accoglimento, dopo aver accertato l'idoneità dell'impresa richiedente a far parte dell'Associazione e aver eventualmente acquisito il parere dei Probiviri sul profilo personale e professionale dei rappresentanti dell'impresa e dopo aver sentito il parere delle altre Associazioni primarie interessate all'accoglimento della impresa, tenuto conto dell'attività svolta dalla impresa stessa in quanto riconducibile ai settori specificati nell'articolo 2, primo comma, lettera a).

Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno in modo definitivo entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, che non ha effetto sospensivo.

Articolo 5

Diritti e obblighi delle associate

Il rapporto associativo decorre, a tutti gli effetti, dal primo giorno del semestre solare nel quale è avvenuta l'ammissione e cessa a seguito di dimissioni da inviare a mezzo di lettera raccomandata alla Presidenza dell'Associazione.

L'adesione dà diritto di concorrere alla determinazione della politica associativa nelle sedi statutarie competenti, di ricevere assistenza ed informativa dall'Associazione e di avvalersi altresì, ove occorra, delle prestazioni che discendono dall'appartenenza al sistema confederale.


Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ad elettorato attivo e passivo negli Organi dell'Associazione e nei Gruppi di categoria, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato all'Assemblea Generale ed alle Assemblee di Gruppo.

Ciascun socio ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo nei limiti previsti dall'apposito regolamento.

Ogni impresa associata non può essere rappresentata presso



l'Associazione che da uno dei suoi Amministratori o da persona munita di apposita delega. La delega deve contenere in forma esplicita l'attribuzione al delegatario di poteri decisionali per conto dell'impresa delegante.

Il voto del delegatario impegna ad ogni effetto l'impresa delegante.

Ogni impresa associata è tenuta ad osservare le norme del presente Statuto e tutte le deliberazioni prese dai competenti Organi dell'Associazione.

Il socio ha, inoltre, l'obbligo di attenersi ai comportamenti derivanti dalla sua appartenenza al sistema confederale. In particolare, esso deve uniformarsi sia nei comportamenti associativi sia in quelli aziendali al Codice etico della Confindustria ed alla Carta dei valori associativi.

In particolare il socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
- non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
- fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati ed i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione.

In caso di dimissioni i rappresentanti della impresa decadono dalle cariche eventualmente ricoperte, mentre gli impegni statutari inerenti al pagamento dei contributi cessano al compimento del semestre solare successivo a quello in cui sono state date le dimissioni.

L'impresa associata che non osservi l'obbligo di pagamento dei contributi secondo le modalità di cui all'art. 6 non ha diritto di intervento nella discussione nelle assemblee, né può esercitare cariche.

In conformità con i criteri concernenti l'adesione all'organizzazione confederale, qualora più imprese che svolgono la loro attività nell'ambito di competenza dell'Associazione, siano riconducibili ad una unica proprietà o ad una Holding sussiste l'impegno che tutte le imprese in questione siano associate.


L'Associazione è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale, anche attraverso una stipula di convenzioni di inquadramento.

Articolo 6

Contributi

Per sopperire alle spese dell'Associazione, le imprese associate sono tenute a versare all'Associazione una quota di ammissione e le altre contribuzioni annuali stabilite dall'Assemblea Generale nella misura e secondo le modalità appresso indicate:

A) Quota di ammissione. È dovuta una tantum dalle imprese che nel corso dell'anno aderiscono all'Associazione.



B) Contributo ordinario. È costituito come segue:

- 1) da una quota di base la cui misura è uguale per tutte le imprese associate;
- 2) da una quota integrativa stabilita a carico di ciascuna impresa con riferimento ad ogni Gruppo di categoria cui l'impresa è iscritta.

L'Assemblea Generale stabilisce annualmente l'ammontare della quota di base.

Stabilisce, inoltre, l'ammontare della quota integrativa a carico di ciascun Gruppo, ripartendo tra i Gruppi stessi secondo criteri che tengono conto in via di massima del peso di ogni Gruppo anche con riferimento sia alla potenzialità del settore rappresentato che al valore aggiunto della produzione relativa, la quota del bilancio preventivo approvato risultante detraendo dal totale il gettito complessivo della quota base.

L'Assemblea di ciascun Gruppo stabilisce, quindi, i criteri in base ai quali la quota integrativa a carico del Gruppo va ripartita fra le imprese iscritte al Gruppo.

Le ditte associate sono tenute a fornire nei tempi e nei modi stabiliti dalla competente Assemblea di Gruppo i dati necessari per la determinazione del contributo integrativo a loro carico. In caso di inadempienza i dati in questione sono stabiliti, previo invito formale inviato alla ditta, in via presuntiva, dalla Presidenza del Gruppo stesso.

Il contributo associativo ordinario verrà corrisposto in due rate semestrali con scadenza il 31 gennaio ed il 1° luglio.

In attesa dell'approvazione da parte dell'Assemblea Generale del bilancio preventivo, le imprese associate corrisponderanno comunque, nel corso del primo mese dell'anno, una quota di contributo pari ad una semestralità dei contributi complessivi versati nell'anno solare precedente, salvo conguaglio da effettuarsi in occasione del pagamento della rata scadente il 1° luglio successivo.

C) Contributi speciali. Sorgendo la necessità di istituire nell'ambito dell'Associazione uffici o servizi interessanti un numero limitato di imprese associate, è in facoltà dell'Assemblea Generale di stabilire a carico delle imprese stesse, i contributi necessari per la copertura delle relative spese.


Rientrano nei contributi speciali di cui alla presente lettera C) anche quelli eventualmente istituiti dalle competenti Assemblee di Gruppo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, per la copertura delle spese connesse alla realizzazione di iniziative che, pur rientrando negli scopi istituzionali dell'Associazione siano di esclusivo e prevalente interesse del settore rappresentato dal Gruppo medesimo.

Nel caso in cui il versamento dei contributi dovuti dall'impresa associata non sia corrisposto entro i termini stabiliti, il contributo stesso sarà aumentato automaticamente di una percentuale per mese indivisibile stabilita annualmente dall'Assemblea Generale.

Articolo 7

Sanzioni

Con deliberazione del Consiglio Direttivo le imprese associate che risultino inadempienti nel pagamento dei contributi da loro dovuti o che, in qua-



lunque modo, contravvengano agli obblighi previsti dal presente Statuto o alle deliberazioni dei competenti Organi dell'Associazione, potranno essere sottoposte, previa contestazione degli addebiti, alle seguenti sanzioni:

- a) richiamo del Presidente;
- b) sospensione dei servizi da parte dell'Associazione fino ad un massimo di 2 mesi fermo restando l'obbligo del pagamento dei contributi;
- c) espulsione dall'Associazione con obbligo di pagare i contributi fino al compimento del semestre solare successivo a quello dell'espulsione.

È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Articolo 8

Cessazione della condizione di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 5;
- b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 7.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'art. 4.

TITOLO III - Organizzazione dell'Associazione

Articolo 9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed i Vice Presidenti che formano il Comitato di Presidenza;
- d) il Collegio dei Revisori contabili;
- e) i Proviviri.

Articolo 10

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e può essere convocata in seduta Ordinaria e in seduta Straordinaria.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente, entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare. Essa, inoltre, deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto delle imprese associate o dal Collegio dei Revisori contabili.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto Sociale e sullo scioglimento dell'Associazione.

La convocazione deve essere fatta con comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo in cui viene tenuta l'Assemblea, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno da trasmettersi mediante fax, posta elettronica o lettera raccomandata con anticipo di almeno 10 giorni liberi.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano.

Alla Assemblea partecipano, senza diritto di voto i Revisori contabili, i Proviviri ed il Direttore.

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea Generale Ordinaria in prima convocazione è necessario che gli intervenuti rappresentino almeno la metà dei voti spettanti al complesso sociale. In seconda convocazione la riunione è valida quando sia presente un quinto del totale. Quando non sia diversamente indicato nell'avviso di convocazione, la seconda convocazione segue di 24 ore la data fissata per la prima.

Decorsa un'ora dall'ora di convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti.

Per la validità dell'Assemblea Straordinaria è necessario che gli intervenuti rappresentino un numero di voti almeno pari a quello richiesto per le delibere di competenza dell'Assemblea Straordinaria, in base a quanto previsto dai successivi art. 27 e 28.

È ammessa facoltà di delega per la partecipazione all'Assemblea e per il voto ad altra persona scelta fra i rappresentanti di altre imprese associate; ogni partecipante non può avere più di una delega. E' tuttavia ammessa una pluralità di deleghe nell'ambito dei soci facenti capo ad uno stesso gruppo societario.

La delega deve contenere in forma esplicita l'attribuzione al delegatario di poteri decisionali per conto della impresa delegante con riferimento ai singoli argomenti all'ordine del giorno.

Constatata la validità dell'Assemblea, il Presidente o chi ne fa le veci, nomina un Segretario e, eventualmente, due Scrutatori. Il Presidente e il Segretario firmano il relativo verbale.

Qualora particolari circostanze lo facciano apparire opportuno o lo rendano necessario, il Consiglio Direttivo avrà facoltà di disporre che la convocazione dell'Assemblea sia sostituita con una votazione per referendum, salvo il caso in cui la convocazione dell'Assemblea sia stata chiesta dagli associati a norma del terzo comma del presente articolo. Il Consiglio Direttivo nomina

altresì due Scrutatori che, unitamente al Presidente dell'Associazione o ad un suo delegato e al Direttore Generale, assisteranno all'apertura delle buste e procederanno al computo dei voti espressi.

Il referendum decide a maggioranza assoluta dei voti spettanti al corpo sociale ed impegna le ditte associate al medesimo titolo delle decisioni adottate dall'Assemblea.

Articolo 11

Computo dei voti nell'Assemblea Generale

Le imprese associate dispongono, in Assemblea, di un numero di voti determinato in ragione del contributo annuo di cui al precedente art. 6, applicando la seguente tabella:

- | | |
|--|---|
| a) per i primi 100 euro di contributo | 1 voto |
| b) per la quota parte di contributo oltre 100 euro fino a 500 euro | 1 voto ogni 200 euro
o frazione superiore a 100 euro |

Il voto o i voti così attribuiti si sommano a quelli spettanti secondo quanto previsto alla precedente lettera a).

- | | |
|--|---|
| c) Per la quota parte di contributo oltre 500 euro fino a 1.000 euro | 1 voto ogni 250 euro
o frazione superiore a 125 euro |
|--|---|

Il voto o i voti così attribuiti si sommano a quelli spettanti secondo quanto previsto alle precedenti lettere a) e b).

- | | |
|---|--|
| d) Per la quota parte di contributo oltre 1.000 euro fino a 10.000 euro | 1 voto ogni 500 euro o frazione superiore a 250 euro |
|---|--|

Il voto o i voti così attribuiti si sommano a quelli spettanti secondo quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c).

- | | |
|---|---|
| e) Per la quota parte di contributo oltre 10.000 euro | 1 voto ogni 1.000 euro
o frazione superiore a 500 euro |
|---|---|

Il voto o i voti così attribuiti si sommano a quelli spettanti secondo quanto previsto alle precedenti lettere a), b), c) e d).

Ai soci iscritti nel corso dell'anno ed ai soci aggregati è attribuito un solo voto.

Articolo 12

Competenze dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale:

- delibera sull'attività dell'Associazione ed indica le direttive di ordine generale da seguire;
- delibera sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo dell'Associazione;
- elegge il Presidente e da due a quattro Vice Presidenti;
- elegge il Collegio dei Revisori contabili, nominandone il Presidente, nonché i Proibiviri, anche tra persone estranee all'Associazione;

- e) delibera sulle eventuali proposte di modifica del presente Statuto;
- f) nomina, ove lo ritenga, un Presidente Onorario a vita dell'Associazione, scelto fra personalità che abbiano particolarmente illustrato il settore e l'organizzazione. Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- g) può nominare fino a tre membri del Consiglio Direttivo;
- h) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Per l'elezione alle cariche sociali, le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto. Per il caso di elezione di organi collegiali sarà fatta presente agli associati la possibilità di prospettare candidature.

Le candidature per l'elezione debbono, comunque, essere in numero superiore a quello dei seggi disponibili.

Ciascun associato non può votare per più di 2/3 dei posti da ricoprire.

Le delibere dell'Assemblea Generale Ordinaria sono valide se approvate dalla maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede.

L'Assemblea Generale Straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto Sociale;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione.

Le delibere dell'Assemblea Generale Straordinaria sono valide se approvate col voto favorevole previsto agli articoli 27 e 28.

Articolo 13

Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo è formato dal Comitato di Presidenza di cui all'articolo 15, dai Presidenti dei Gruppi di categoria di cui al successivo articolo 21 nonché dai membri direttamente nominati dall'Assemblea.

La carica di Consigliere è personale. I Presidenti dei Gruppi di categoria possono farsi rappresentare da uno dei Vice Presidenti del Gruppo stesso. In nessun caso possono partecipare alle riunioni del Consiglio più di due rappresentanti di Gruppo che appartengano alla stessa impresa. Il Consiglio è convocato dal Presidente con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, da inviarsi, salvo casi di urgenza, con anticipo di sette giorni ed è presieduta dal Presidente stesso o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano.

Il Consiglio si riunirà di massima una volta ogni 3 mesi: esso deve essere riunito anche ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi: nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto di chi presiede.



Articolo 14

Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso altri Enti, Organizzazioni, Istituti e Comitati pubblici e privati nei quali fossero richiesti;
- b) nomina Commissioni per determinati scopi e lavori, formate da persone anche estranee all'Associazione;
- c) nomina il Direttore Generale dell'Associazione e, qualora lo ritenga opportuno, un Vice Direttore, assume e licenzia il personale e stabilisce la qualifica ed i compensi dei dipendenti dell'Associazione;
- d) delibera sulle domande di ammissione di nuove ditte associate;
- e) delibera sulle questioni di carattere generale riguardanti l'attività dell'Associazione, in armonia con le decisioni e con gli orientamenti fissati dall'Assemblea Generale;
- f) si pronuncia su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Articolo 15

Presidenza dell'Associazione

La rappresentanza legale dell'Associazione è devoluta al Presidente e, in caso di assenza o di impedimento, al Vice Presidente più anziano. Il Presidente ed i Vice Presidenti formano il Comitato di Presidenza.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo. Egli adempie a tutti gli altri compiti che gli sono demandati ai sensi del presente Statuto.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente non sono compatibili con quelle di Presidente o di Vice Presidente dei Gruppi di categoria di cui all'articolo 21.


Ai fini dell'elezione del Presidente, il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto, una Commissione di designazione composta di almeno tre membri, scelti fra imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza associativa. Di tale Commissione non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di individuare uno o più candidati, che riscuotano il consenso della base.

La Commissione sottopone all'organo rappresentativo suddetto le indicazioni emerse.

Allo stesso organo debbono, comunque, essere sottoposte le indicazioni appoggiate da tanti associati che dispongano di almeno il 15% dei voti in Assemblea.

Sulla base della relazione della Commissione nonché di quest'ultime eventuali indicazioni, il Consiglio Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato alla elezione da proporre in Assemblea.



In una riunione successiva a quella della designazione ed antecedente l'Assemblea chiamata alla elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività e propone i nomi dei Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Articolo 16

Proviviri

L'Assemblea elegge a scrutinio segreto cinque Proviviri i quali sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proviviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proviviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proviviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Proviviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proviviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Proviviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto Collegio è scelto tra i cinque Proviviri con l'accordo dei due Proviviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Proviviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Proviviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Proviviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 90 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 90 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il Collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri, per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, due Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in Collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Articolo 17

Collegio dei Revisori contabili

Il Collegio dei Revisori contabili è composto da tre membri di cui uno almeno deve essere revisore ufficiale.

I membri del Collegio dei Revisori contabili sono invitati ad assistere alle riunioni dell'Assemblea Generale. L'elezione è disciplinata dall'art. 12.

Le ispezioni dei Revisori contabili debbono risultare da annotazioni fatte sugli appositi registri dell'Associazione. Alla chiusura dell'esercizio i Revisori contabili controllano il conto consuntivo da presentare all'Assemblea alla quale riferiscono con apposita relazione.

Articolo 18

Accesso alle cariche sociali e durata

L'accesso alle cariche direttive (Presidente e Vice Presidenti dell'Associazione nonché Presidenti e Vice Presidenti di Gruppo) é riservato a persone che siano investite di una effettiva responsabilità di impresa e che diano piena affidabilità sotto il profilo morale e legale, tenuto anche conto dei dettami del Codice etico.

La sopravvenuta mancanza di tali requisiti costituisce motivo di decadenza dalla carica. L'accesso alle cariche sociali è, altresì, condizionato all'osservanza degli obblighi associativi da parte dell'impresa stessa.

Le elezioni del Presidente e del Vice Presidente dell'Associazione e delle Assemblee di Gruppo avvengono in anni diversi da quelli nei quali si procede all'elezione del Collegio dei Revisori contabili e dei Proviviri.

I componenti gli Organi sociali durano in carica due anni e possono essere confermati.

Non sono tuttavia rieleggibili, nella stessa carica, per il biennio successivo, il Presidente sia dell'Associazione che dei Gruppi di categoria, eletti per quattro bienni consecutivi.

In caso di vacanza nel corso del biennio, si provvederà alla sostituzione secondo le norme contenute nel presente Statuto: il nuovo membro rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto quello sostituito.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 19

Delegato della Presidenza

Il Delegato della Presidenza coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti sia dell'Associazione che dei Gruppi di categoria nell'esercizio delle loro funzioni in particolar modo per quanto attiene al coordinamento dell'attività sociale sia all'esterno che all'interno dell'Associazione. Egli sovrintende, inoltre, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione stessa.

Il Delegato della Presidenza partecipa, con voto consultivo, a tutte le riunioni degli Organi sociali.

Articolo 20

Direttore Generale dell'Associazione

Il Direttore Generale provvede, secondo le istruzioni del Presidente dell'Associazione, all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, all'organizzazione e direzione degli uffici e alla disciplina del personale dell'Associazione.

Il Direttore Generale provvede, altresì, all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee dei Gruppi di categoria secondo le istruzioni dei Presidenti dei Gruppi se ed in quanto, come previsto dall'articolo 24, secondo comma del presente Statuto, tali deliberazioni siano state ratificate dal Presidente dell'Associazione.

Nel caso in cui l'Assemblea Generale non ritenga necessario nominare il Delegato della Presidenza, la gestione economica finanziaria dell'Associazione e le relative incombenze sono svolte dal Direttore Generale secondo le istruzioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Direttore Generale interviene, con voto consultivo, alle riunioni di tutti gli Organi sociali.

TITOLO IV - Articolazioni interne

Articolo 21

Gruppi di categoria

In relazione alle attività esercitate dalle imprese associate sono costituiti in seno all'Associazione e presso la sua stessa sede, i seguenti Gruppi di categoria:

- 1) olio d'oliva (raffinatori, confezionatori ed esportatori di olio di oliva e di olio di sansa di oliva);
- 2) olio di sansa di oliva (estrattori di olio dalle sanse vergini di oliva);
- 3) oli da semi (estrattori, raffinatori e confezionatori di oli da semi oleosi);
- 4) oli per usi tecnici (produttori e trasformatori di oli di origine vegetale ed animale per usi diversi da quello alimentare);
- 5) margarine (estrattori, raffinatori, produttori e importatori di oli concreti di origine vegetale ed animale, produttori ed importatori di margarina);
- 6) proteine vegetali (produttori, importatori ed utilizzatori di proteine vegetali per l'alimentazione umana);
- 7) prodotti e semilavorati per panificazione e pasticceria (produttori e importatori di prodotti e di semilavorati per panificazione e pasticceria);
- 8) lievito da zuccheri (produttori ed importatori di lievito da zuccheri).

Ciascun Gruppo è composto dalle imprese associate che esercitano l'attività indicata per il Gruppo stesso.

Le imprese associate che esercitano contemporaneamente più attività vengono iscritte automaticamente nei Gruppi corrispondenti alle attività svolte.

Articolo 22

Assemblea di Gruppo

L'Assemblea di Gruppo è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese iscritte al Gruppo stesso.


L'Assemblea di Gruppo si riunisce di massima ogni quattro mesi e comunque ogni volta sia convocata dal Presidente del Gruppo, oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno un quinto delle imprese iscritte del Gruppo stesso. La convocazione potrà essere disposta anche dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione va fatta con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno da inviarsi, salvo casi d'urgenza, con anticipo di sette giorni.

Ogni impresa associata partecipa all'Assemblea di Gruppo con il numero dei voti ad essa spettante a norma dell'articolo 11.

Qualora una impresa associata risulti iscritta a più di un Gruppo di categoria, i voti di cui essa dispone nell'Assemblea di Gruppo sono calcolati, secondo la tabella del già citato art. 11, sommando alla quota base quella integrativa stabilita dal numero 2 della lettera b) dell'art. 6.

Per la validità dell'Assemblea e delle relative deliberazioni nonché per la facoltà di delega, valgono le norme stabilite dall'art. 10.



L'Assemblea di Gruppo ha facoltà di costituire anche con la partecipazione di persone estranee all'Associazione, Commissioni per particolari studi o lavori che interessino le imprese che compongono il Gruppo.

Quando particolari circostanze o la molteplicità della materia lo richiedano, il Presidente dell'Associazione potrà convocare più Assemblee di Gruppi insieme: in tal caso la riunione sarà presieduta da lui o, in sua assenza, da un Vice Presidente dell'Associazione.

Le deliberazioni delle Assemblee di Gruppo debbono essere, prima della loro attuazione e comunque entro e non oltre sette giorni liberi dalla loro adozione, sottoposte a ratifica del Presidente dell'Associazione al fine di verificare se le stesse non contrastino con gli interessi di altri Gruppi o con gli scopi dell'Associazione e, comunque, con le norme dello Statuto.

Per quanto non previsto dal precedente articolo si fa riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni previste dall'art. 12.

Articolo 23

Competenze dell'Assemblea di Gruppo

L'Assemblea di Gruppo:


- a) elegge il Presidente e da uno a tre Vice Presidenti di Gruppo;
- b) delibera sui problemi che interessano il Gruppo nonché sulle attività da svolgere al riguardo. Per le eventuali iniziative adottate a tutela di interessi che, pur rientrando negli scopi istituzionali dell'Associazione, riguardino in modo specifico il settore rappresentato da un gruppo, la competente Assemblea può decidere l'istituzione di contributi speciali per la copertura delle relative spese;
- c) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Articolo 24

Presidente di Gruppo

Il Presidente di Gruppo presiede le Assemblee e dirige l'attività del Gruppo. Il Vice Presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente di Gruppo dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea di Gruppo che, a norma del penultimo comma dell'art. 22, siano state ratificate dal Presidente dell'Associazione.



TITOLO V - Fondo Comune e Bilanci

Articolo 25

Fondo Comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 26


Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il consuntivo dell'esercizio precedente deve essere corredato dal conto perdite e spese, dall'inventario dei beni mobili ed immobili, compresi i valori e i conti bancari ed i crediti, nonché da tutti gli allegati esplicativi che si ravvisino necessari.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.



TITOLO VI - Modificazioni dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

Articolo 27

Modificazioni dello Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea Generale in seduta Straordinaria col voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i 2/5 dei voti spettanti a tutti i soci.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso di cui all'art. 5 da notificare per lettera raccomandata a/r, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse con le disposizioni sul pagamento dei contributi associativi stabiliti.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 28

Scioglimento dell'Associazione

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di 1/3 della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 29

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

